

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO





Corso di Specializzazione Professionale
Trattamento dei Dati Personali

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

A cura del Dr. Domenico Giannetta
Comandante Polizia Locale – Esperto Sicurezza Urbana
Contatti : giannetta.domenico@libero.it – 333/3052645





Decalogo della Privacy

1. Tutela delle persone fisiche
2. GDPR – Reg. (UE) 2016/679 – D.lgs. 196/2003
3. Titolare – Responsabile – Designato – DPO – Responsabili Esterni
4. Analisi e valutazione dei rischi
5. Liceità del trattamento
6. Informativa e Consenso
7. Anonimizzazione e pseudonimizzazione
8. Diritti degli interessati
9. Accountability e Garante
10. Data Breach

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  2

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



The slide is titled "Gestione Privacy nella Videosorveglianza" in blue text. It features three bullet points, each with a white circle icon and a teal background:

- Cosa deve intendersi per **PRIVACY**
- Cosa deve intendersi per **VIDEOSORVEGLIANZA**
- Cosa deve intendersi per **SICUREZZA URBANA** e qual è il ruolo della **POLIZIA LOCALE**

On the left side, there is a 3D illustration of a white figure standing next to a large red question mark. The slide is framed by logos at the top: Kratos Academy Università Popolare, ESAARCO Confederazione (Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio), the logo for the Italian Ministry of the Interior, and TUV SUD.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 4

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Body Cam & Dash Cam rientrano tra i sistemi di Videosorveglianza

BODY CAM

DASH CAN

VIDEOSORVEGLIANZA

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 5



Cosa si intende con il termine privacy?

Ormai entrato nell'uso comune, il termine **privacy** indica **il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata.**

Le **normative per la privacy** che si sono susseguite negli ultimi anni sono state pensate per **salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo che le informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate senza l'autorizzazione dell'interessato e che soggetti terzi si intromettano nella sfera privata. La tutela dei dati personali è ormai riconosciuto come un diritto dell'individuo ad avere il controllo sulle informazioni e sui dati riguardanti la sua vita privata, per il quale la legislazione deve fornire gli strumenti necessari.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 6

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Cosa è il diritto alla privacy?

L'istituto nasce negli Stati Uniti nel 1890 come diritto "a essere lasciato solo" (to be let alone) e viene elaborato in Italia dagli anni '60 - '70 come generico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propria personalità.

Con il complicarsi della comunicazione elettronica e digitale, il concetto si è evoluto e oggi si parla di **privacy** non solo nel senso di **protezione dei dati personali** e come diritto di impedire la rilevazione di informazioni sul nostro conto. Con un'accezione più ampia, si intende infatti anche il diritto a esprimere liberamente le proprie aspirazioni, quindi l'autodeterminazione e la sovranità su se stessi, il riconoscersi parte attiva nel rapporto con le istituzioni e nel rispetto reciproco delle libertà.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata7



Origini legislative in Europa

I primi riferimenti alla privacy si possono trovare nella **Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950** che stabiliva come non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla propria libertà individuale, con l'eccezione di ingerenze previste dalla legge come misure necessarie per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata8

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Questo fondamentale concetto è stato riportato e ampliato in successivi altri accordi internazionali, come quello di Schengen, e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'art. 8 recita:

- «1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.»

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  9



Origini legislative in Italia

La Costituzione italiana è nata in un tempo in cui il diritto alla privacy non era sentito, ma tra le sue righe si possono rintracciare numerosi riferimenti che anticipano le normative successive, ad esempio negli articoli 14, 15 e 21, rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero.

Tuttavia, un primo e importante accenno alla **privacy** è oggi visto **nell'articolo 2 della Costituzione, che incorpora la privacy nei diritti inviolabili dell'uomo**, come del resto ha sostenuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1973.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  10

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Una prima elaborazione del **diritto alla privacy** la troviamo a livello giurisprudenziale, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 4487 del 1956, che segue un ricorso degli eredi del tenore Enrico Caruso: questa identificava tale diritto nella tutela delle situazioni e vicende personali e familiari che, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile. Un'affermazione di questo tipo ha fondato il **bilanciamento tra riservatezza e diritto di cronaca**: in quanto **la linea di demarcazione tra privacy e diritto all'informazione di terzi è oggi data dalla popolarità del soggetto, pur precisando che anche soggetti famosi conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non riguardano i motivi della popolarità.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 11



La privacy

Oggi la privacy non significa soltanto diritto ALLA RISERVATEZZA O ALLA PROTEZIONE DELLA propria sfera privata. E' soprattutto il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla privacy e, in particolare, DIRITTO alla protezione dei dati personali CHE costituisce un diritto fondamentale delle persone.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 12

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La privacy oggi più che mai è da intendersi come rispetto dell'identità e dignità personale ed è un diritto sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea :

- art. 7 «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare...»
- art. 8 «ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano»

e della Costituzione Italiana

- art. 2 «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... »

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  13



L'Italia è arrivata come penultima in Europa ad approvare una **legge di tutela della privacy** con la **legge 31 dicembre 1996, n. 675**.

La **legge 675/1996** sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali attuava la **Direttiva 95/46/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali** e alla libera circolazione di tali dati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  14

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Qual è la legge sulla privacy?

Il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante il **“Codice in materia di protezione dei dati personali”** detto anche **“Testo unico sulla Privacy”** o **Codice della privacy**, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004, ha ampliato il percorso legislativo compiuto dall'Italia in materia di dati personali a partire dalla legge 675/1996, **chiarendo che la privacy non è solo il diritto a non vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l'adozione di cautele tecniche e organizzative che tutti, comprese le persone giuridiche, devono rispettare per trattare in maniera corretta i dati altrui.**

Tale normativa è considerata la più completa a livello europeo: dedica la prima parte ai principi generali, dettando le definizioni essenziali per la comprensione della normativa, tra le quali quelle di **dato personale** e di **trattamento**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata15



Per uniformare le normative sulla privacy nazionali e migliorare la **protezione dei dati personali** dei cittadini europei dentro e fuori l'Unione, il 4 maggio 2016 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Regolamento UE 2016/679** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cosiddetto **GDPR (General Data Protection Regulation)**, in sostituzione della direttiva 95/46/CE.

In seguito all'entrata in vigore del **GDPR**, il testo del **codice della Privacy** è stato aggiornato con le modifiche apportate dal **Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101)**, dal **D.M. 15 marzo 2019** e dal **D.L. 14 giugno 2019, n. 53**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata16

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Cos'è la sicurezza urbana

Il concetto di sicurezza urbana si sviluppa a partire dagli anni '80 sulla scia di un'esigenza che riguarda l'ampliamento del più tradizionale concetto di «sicurezza pubblica».

La sicurezza pubblica si riferisce prevalentemente all'incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà; la **sicurezza urbana** invece, pur includendo aspetti che risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi appena descritti, è finalizzata a garantire una buona qualità della vita ai cittadini, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano.

La sicurezza urbana rientra, quindi, in un discorso operativo piuttosto ampio, che abbraccia aspetti quali l'**inclusione sociale** e la **riqualificazione socio-culturale**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

17



- ❖ **Legge 25 marzo 1993, n. 81** – Elezione diretta del Sindaco
- ❖ **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – art. 20 legge 121/1981** - Partecipazione del Sindaco del Comuni interessato, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (art. 160, D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27/07/1999, n. 279 e art. 4, D.Lgs. 28/12/2001, n. 472 e poi così modificato dall'art. 5, comma 6, Legge 6/2/2004, n. 36).
- ❖ **Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008** – Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

18

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

S SAFETY & SECURITY

20

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

È facile ottenere approvazione:
basta dire ciò che gli altri vogliono sentirsi dire.
Ma prova a ottenere approvazione dicendo ciò che pensi.
Avrai un "brutto carattere" per molti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 21

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 22

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



... e Videoregistrare Area Pubblica



- Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?
- Necessita un titolo abilitativo ?
- Se sì, quale ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  25

AGGIORNAMENTO



Le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale, in quanto atti ad individuare ed identificare una persona e, pertanto, sia l'**acquisizione** che la **diffusione** delle predette informazioni costituiscono un trattamento di dati, cui applicare la disciplina relativa, che oggi è costituita dal **Reg. U.E. 2016/679** (anche conosciuto con l'acronimo di **GDPR**), dal cosiddetto **Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003**, come modificato dal **D. Lgs. 101/2018**) e dal **D. Lgs. 51/2018**, di attuazione della **Dir. U.E. 2016/680** .

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  26

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Secondo una sentenza della **Corte di Cassazione** (Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 10697) **tutto quello che l'occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso**. Il motivo di tale assunto è intuibile: in un'area pubblica, dove quello che si fa e si mostra è sotto gli occhi di tutti, non avrebbe senso impedire a qualcuno la ripresa di immagini e suoni che tutti possono vedere ed udire (dove sarebbe la violazione della *privacy*, in tale circostanza?) e non sarebbe neanche materialmente possibile farlo, peraltro, dal momento che ognuno è sotto lo sguardo di decine di persone in ogni minuto della sua giornata ed in ogni metro di spostamento, per cui non avrebbe neanche la possibilità di accorgersi di chi lo stia, eventualmente, riprendendo in video o foto.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  27

AGGIORNAMENTO



Ma, poiché **caricare su Internet o sui social dei dati personali configura un trattamento di dati e, quindi, richiede una delle motivazioni di cui all'art. 6 GDPR**, ai fini della liceità del trattamento, **è vietato diffondere un video o una foto**, a meno che non si adottino degli accorgimenti per rendere irriconoscibili le persone riprese (per es. sfocando l'immagine del viso) o non si sia ottenuto il consenso della persona fotografata o filmata o non vi sia uno degli altri motivi, elencati nell'art. 6 GDPR, che rende lecito il trattamento dei dati (altrimenti, vietato). E questo vale per tutti, semplici cittadini e pubblici ufficiali, a meno che i dati non siano necessari all'attività giornalistica, ai fini di una corretta informazione, e solo se le immagini sono di interesse generale. I giornalisti devono, comunque, evitare di mostrare particolari che nulla aggiungono al senso della notizia. Questo, per quanto riguarda le riprese fatte in spazi pubblici ed aperti al pubblico.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  28

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Che cosa dice in proposito l'Autorità Garante della Privacy ?
Con **nota 14755 del 5 giugno 2012**, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Interno, il Garante ha precisato che i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, comprese le forze di polizia impegnate in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, **possono essere ripresi con foto o video**, purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica; ovviamente, le riprese devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dalla normativa. **Quindi:** bisogna, innanzitutto, evitare la diffusione dei dati tutte le volte in cui l'autorità pubblica lo vieti; **occorre ricordare che la legittimità dell'utilizzo delle immagini dipende dalle modalità con cui avviene la comunicazione (differenziandosi tra diffusione dei dati tra un numero ristretto di persone, un numero mediamente ampio, la diffusione in rete, etc.) e dallo scopo della loro utilizzazione (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  29



Il Garante della Privacy con nota 14755 del 5 giugno 2012 risponde ad un quesito del Ministero dell'Interno

OGGETTO: ripresa immagini di operatori di P.M. durante lo svolgimento del servizio d'istituto.

E' stato sollecitato un chiarimento in merito al problema delle riprese effettuate da cittadini, mediante videocamere, telefoni cellulari e quant'altro, di operatori della P.M., durante lo svolgimento del servizio d'istituto.

A tale proposito si richiama l'art. 97 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che di seguito si riporta integralmente, per esatta conoscenza:

"Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata."

Appare evidente dall'articolo riportato, che peraltro non si può ritenere in contrasto con la più recente normativa sulla privacy (D.Lgs. 30-6-2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), che la semplice ripresa, da parte di privati, dell'immagine di operatori della Polizia Municipale o in genere di chi ricopre un ufficio pubblico nello svolgimento delle sue funzioni sia di per sé legittima, senza il vincolo di un preventivo consenso, proprio in virtù dell'ufficio pubblico ricoperto.

D'altra parte, chi effettua le riprese è responsabile del loro uso legittimo che, come riportato più sopra, prevede il rispetto dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto ripreso, il quale, in caso contrario, potrà far valere i propri diritti in sede penale e/o civile.

Quindi l'operatore di P.M. che viene ripreso nello svolgimento delle sue funzioni non può non consentire la ripresa o divulgazione della propria immagine, ma può ricordare al privato che lo riprende le responsabilità alle quali quest'ultimo va incontro in caso di trattamento illegittimo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  30

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Acquisizione e diffusione di immagini e voci costituiscono un trattamento di dati personali, infatti, oggi possibile solo col consenso dell'interessato e per gli altri motivi elencati nell'art. 6 GDPR; naturalmente, le persone riprese che ritengano lesi i propri diritti possono sempre ricorrere ai rimedi previsti dall'ordinamento, sia in sede civile che penale, nonchè segnalando la fattispecie al Garante. E' intuibile che, se il trattamento dei dati personali è effettuato per ragioni di giustizia, l'interessato non possa opporsi (secondo i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR) alla diffusione dei dati personali (pensiamo alla necessità di identificare e rintracciare l'autore di un reato, per esempio).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  31

AGGIORNAMENTO



Quale comportamento dovrebbe tenere, allora, un appartenente alle forze dell'ordine che si accorga di essere ripreso?

Partendo dal presupposto che le riprese sono consentite potrebbe, con atteggiamento composto, chiedere di non essere ripreso (se possibile) oppure identificare la persona e dichiarare, possibilmente dinanzi a testimoni, che non intende prestare il suo consenso alla diffusione delle immagini, dell'audio o dei video appena ripresi. **Non si deve, tuttavia, pensare di poter sequestrare gli strumenti o le foto ed i filmati, poiché un simile comportamento integrerebbe un abuso da parte degli operatori di Polizia, a meno che non vi siano ragioni giuridiche che lo consentano.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  32

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Per contro, in caso di diffusione illecita dei filmati (ossia, fatta in assenza del consenso ed effettuata allo scopo di trarre profitto per sè o per altri o di recare danno all'interessato – si tratta di dolo specifico), **si integrerà il reato di “trattamento illecito di dati”, di cui all'art. 167 del Codice della privacy, perseguibile d'ufficio.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  33

AGGIORNAMENTO



D.Lgs. 196/2003 - Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'art. 129 arca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'art. 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies arca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  34

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  35

AGGIORNAMENTO



Negli ultimi tempi di emergenza sanitaria segnata dalla diffusione del COVID 19, si assiste alla recrudescenza di un fenomeno che si colloca a metà tra l'esercizio di diritti tutelati dall'ordinamento giuridico e l'abuso del diritto; ci si riferisce ad un altro tipo di diffusione, mucillaginosa, ovvero alla pratica coltivata da alcuni cittadini che, servendosi di *smartphone* e *digital devices* vari, sono soliti riprendere le attività svolte dagli operatori di polizia per poi diffonderle e pubblicarle su alcuni *social network*.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  36

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Al riguardo, cercando di inquadrare il fenomeno sotto il fascio di luce della *privacy*, **il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di affermare che (nota 14755 del 5 giugno 2012):** *“è legittimo fotografare o filmare i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle FF.PP. impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, ma a patto che ciò non sia espressamente vietato dall'autorità pubblica ed a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. L'uso delle immagini e delle riprese deve, quindi, sempre rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale e sia l'acquisizione, sia la diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice della Privacy”.*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  37

AGGIORNAMENTO



Lo precisa l'Ufficio del Garante per la *privacy* rispondendo ad uno specifico quesito del Ministero dell'Interno relativo alla **liceità** dell'acquisizione e della diffusione, in rete, di immagini riprese da privati nel corso di controlli degli organi di polizia stradale. Le immagini e i filmati, osserva il Garante, rientrano, infatti, nella definizione di dato personale e la loro diffusione costituisce un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del “Codice *privacy*”.

Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  38

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Vanno, però, posti alcuni limiti ed infatti:

- ❖ **bisogna evitare la diffusione dei documenti fotografici tutte le volte in cui l'autorità pubblica lo vieti;**
- ❖ **è necessario, inoltre, ricordare che la legittimità dell'utilizzo delle immagini può variare a seconda delle modalità con cui avviene la comunicazione (a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete, ecc.) e dello scopo del loro utilizzo (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  39

AGGIORNAMENTO



Non vi sono, pertanto, norme di ordine pubblico che vietino di effettuare filmati e fotografie agli operatori delle forze di polizia, ma valgono le normali regole dettate dal “codice della privacy”, valide anche per tutti gli altri privati cittadini. Considerato, però, che caricare sul *web* o sui canali *social* alcuni dati personali configurerebbe un trattamento di dati e, quindi, richiederebbe una delle motivazioni di cui all'art. 6 G.D.P.R., ai fini della liceità del trattamento, è vietato diffondere un video o una foto, a meno che non si adottino alcuni accorgimenti per rendere iriconoscibili le persone riprese (ad esempio sfocando l'immagine del viso) o non si sia ottenuto il consenso della persona fotografata o filmata o non vi sia uno degli altri motivi, sopra elencati, che renda lecito il trattamento diffusione dei dati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  40

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Queste argomentazioni valgono per tutti, semplici cittadini e pubblici ufficiali, a meno che i dati non siano necessari all'espletamento dell'attività giornalistica, ai fini di una corretta e completa informazione e qualora le immagini siano di interesse generale. **I giornalisti devono, comunque, evitare di mostrare particolari che alcunché aggiungano al senso ed alla portata della notizia.** Il Garante ha sottolineato, infine, che le persone riprese che ritengano lesi i propri diritti possano sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in sede civile e penale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  41

AGGIORNAMENTO



Delimitato il fenomeno nell'ambito del perimetro imposto da uno dei migliori precedenti sul tema, in punto di mero diritto occorre soffermarsi sulla disamina normativa ove si vogliano cogliere alcune interessanti sfumature.

Ebbene, la principale normativa vigente in materia di *privacy* è definita dal Regolamento UE 2016/679, *General Data Protection Regulation*, sintetizzata con l'acronimo di G.D.P.R., pienamente efficace dal 25 maggio 2018.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  42

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



A al proposito, il G.D.P.R. esordisce ponendo l'attenzione sull'oggetto e sulle finalità di protezione nel trattamento di dati personali:

*“Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali**, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”.*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  43

AGGIORNAMENTO



Articolo 2 - Ambito di applicazione materiale

...

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse

...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  44

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 1: «1. **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  45

AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 2: «2. **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, **diffusione** o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione la limitazione la cancellazione o la distruzione»

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  46

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 11:
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  47

AGGIORNAMENTO



Articolo 85 - Trattamento e libertà d'espressione e di informazione
1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  48

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Considerando 26

I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  49

AGGIORNAMENTO



Considerando 153

Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  50

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Logo of KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio, Università Nazionale dell'Informazione, and TÜV SÜD.

GDPR

Ciclo del dato personale

Tipo dati raccolti
Raccogli troppi dati personali per raggiungere gli scopi prefissi?
Puoi ridurre il numero di dati raccolti ottenendo gli stessi risultati?

Finalità della raccolta
Quale è lo scopo della raccolta dei dati?
Lo hai specificato nell'informativa? Lo hai comunicato agli interessati?
Gli interessati sono a conoscenza di cosa accade ai loro dati quando te li conferiscono?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 51

Logo of KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio, Università Nazionale dell'Informazione, and TÜV SÜD.

GDPR

Ciclo del dato personale

Aggiornamento dei dati
Hai una procedura per la verifica dell'esattezza dei dati e il loro eventuale aggiornamento?

Conservazione dei dati
Hai adottato misure per la sicurezza dei dati?
Ai dati possono accedere solo le persone autorizzate?
Hai adottato misure di backup dei dati?
Se il backup è nel Cloud, il fornitore del servizio è in regola con le norme?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 52

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tempo di conservazione dei dati

Per quanto tempo i dati vengono conservati?
Hai procedure per la verifica che i dati siano conservati solo per il periodo necessario a raggiungere gli scopi prefissati?

Diritti dell'interessato

Garantisci i diritti all'interessato (diritto di accesso, cancellazione e portabilità)?
Rispondi alle richieste dell'interessato nei tempi previsti dalle norme?



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  53

AGGIORNAMENTO



Ciò detto, si deve rilevare che **le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se siano idonei ad individuare e identificare una persona fisica**; quindi, sono del tutto escluse da qualsiasi applicazione della normativa europea sulla *privacy* le immagini con il volto coperto o offuscato.

Inoltre, **quando l'immagine sia diretta anche sul soggetto, qualora non vi sia un successivo trattamento, non si applica comunque la normativa europea sulla *privacy* poiché il soggetto in luogo aperto al pubblico è da considerarsi parte del contesto fissato in un video o in una fotografia.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  54

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Si preste, comunque, attenzione alla necessità di acquisire, ove necessario, **un consenso esplicito ai trattamenti di eventuali dati raccolti, non essendo più sufficiente un comportamento concludente o un consenso implicito.**

Infatti, il G.D.P.R. vieta, a tal proposito, il trattamento dei dati, a meno che non vi sia il consenso degli interessati o un obbligo di legge o di contratto o la necessità, per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di raggiungere delle finalità istituzionali, ex art. 6.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  55

AGGIORNAMENTO



Naturalmente, anche in presenza di un consenso legalmente prestato, le operazioni di servizio eventualmente riprese non devono essere coperte dal segreto investigativo, né violare la *privacy* di terzi, come nel caso di dimostranti o di fermati ed arrestati, per formulare alcuni esempi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  56

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Per quanto concerne, invece, **le riprese effettuate all'interno di strutture di polizia, la questione muta sensibilmente**. Come non sia possibile effettuare, senza un esplicito consenso, riprese all'interno di abitazioni private, non si possono effettuare liberamente all'interno di uffici pubblici di polizia, sebbene aperti al pubblico, per motivi di sicurezza e fatta salva l'autorizzazione del Comandante del presidio. In tal senso, si sono pronunciati anche alcuni organi giudicanti dell'Unione europea.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  57

AGGIORNAMENTO



Diversamente, registrare l'audio all'interno dei citati uffici, considerati luoghi aperti al pubblico, non rappresenta una violazione (Cass. n. 18908/2011 sulla registrazione conversazioni tra presenti), ad eccezione di quanto oralmente proferito nel corso di atti di polizia giudiziaria o coperti dal segreto d'ufficio. La divulgazione delle registrazioni audio consentite è possibile solo dopo aver acquisito il consenso dell'altra parte. Sotto il profilo penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un soggetto non partecipante alla conversazione (soggetto terzo), è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 615-bis c.p., "*Interferenze illecite nella vita privata*", potendosi configurare un'intercettazione illegale.

Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale. (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747).

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Inoltre, per le stesse motivazioni, ne è lecita l'attività di ripresa anche da parte di privati cittadini in tutti i casi in cui la finalità sia quella di denunciare un reato; ciò vale anche ed a maggior ragione nei confronti delle forze di polizia o degli altri pubblici ufficiali. E', quindi, lecita la ripresa, anche occulta, del comportamento di un operatore di polizia allo scopo di documentarne il comportamento penalmente rilevante.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  59

AGGIORNAMENTO



Pertanto, si attegga possibile registrare quanto riferito da un pubblico ufficiale, indipendentemente dal luogo in cui avvenga la registrazione, sempre che non vi siano motivi ostativi, come il segreto investigativo o la tutela della riservatezza di terze persone.

In caso di necessità probatorie, le registrazioni e le immagini raccolte potranno, all'uopo, essere prodotte in giudizio o allegate ai ricorsi o alle segnalazioni ai superiori degli operatori affinché assumano eventuali provvedimenti disciplinari, nelle malaugurate ipotesi di comportamenti sanzionabili; permane, comunque, il divieto di diffusione senza il consenso degli interessati (Cass. 2016/24288).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  60

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Tanto chiarito, qualora durante un controllo di polizia un operatore si dovesse accorgere di essere video-ripreso/registrato, potrebbe informare l'autore delle riprese sul suo diniego alla diffusione delle immagini (Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), **secondo i limiti indicati dal "Garante della privacy" con nota 14755 del 5 giugno 2012, con la quale ha fornito il proprio parere ad un quesito del Ministero dell'Interno.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  61

AGGIORNAMENTO



Sarà, quindi, possibile attuare quanto previsto dalla predetta norma comunitaria che, nel Capo III, consente alla persona ripresa di richiedere, tra l'altro:

- ❖ in che modo e per quale finalità verranno trattati i propri dati personali;
- ❖ a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
- ❖ il diritto previsti dall'art. 21 del regolamento UE sopra indicato (laddove si prevede il diritto di opposizione al trattamento);
- ❖ chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  62

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Si pensi, comunque, alle **difficoltà attuative del diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 del Regolamento U.E. che non sono applicabili nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o per le altre ipotesi previste dalla stessa norma.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  63

AGGIORNAMENTO



Non da ultimo, appare doveroso evidenziare che, all'atto del controllo di polizia, **l'operato del personale in divisa deve essere sempre improntato ai canoni di correttezza, imparzialità e professionalità, senza mai trascendere in atteggiamenti contrari allo status di appartenente alle forze di polizia.** Inoltre, gli operatori in uniforme o a bordo di veicoli con i colori d'istituto non hanno l'obbligo di mostrare la tessera personale, bensì sono onerati di indicare il Corpo/Servizio/Reparto di appartenenza. **Gli operatori in servizio in abiti civili, invece, devono qualificarsi mostrando la tessera personale che lo identifichi quale appartenente ad uno specifico Corpo.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  64

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Ciò detto, ci si chiede se, per fermare la divulgazione delle immagini, sia opportuna l'identificazione del cittadino che abbia effettuato la ripresa o se ci siano gli estremi per procedere ad una denuncia formale.

Il "Codice della *privacy*", come si è visto, dopo aver individuato i diritti in capo all'interessato a tutela dei suoi interessi, accorda allo stesso, nel capo III, **diverse forme di tutela: informazioni, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di portabilità, diritto di opposizione.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  65

AGGIORNAMENTO



Ne deriva, quindi, che, **per ottenere un provvedimento che fermi la diffusione delle immagini che si ritengano lesive della propria *privacy*, l'identificazione del soggetto che abbia effettuato e diffuso le riprese non rappresenta la via eleggibile e primaria;** bensì, l'interessato potrà attivare, a sua scelta, uno degli strumenti di tutela apprestati dal "Codice della *privacy*".

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  66

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Detto in altri termini, l'attività di ripresa è **tendenzialmente consentita e lecita**, soprattutto se per finalità strettamente personali, ammissibile dietro consenso, nonché per difendere una propria posizione giuridica o per accusare qualcuno o per consentire qualsiasi altra attività legittima (giornalistica, non da intendersi limitata a quella del giornalista ma estesa a chi voglia portare all'attenzione pubblica alcuni fatti di interesse generale e in maniera continente). Un organo di polizia, nell'esercizio delle sue funzioni, è infatti soggetto alla massima trasparenza e pubblicità delle sue azioni, anche per consentire il controllo diffuso consacrato, per il diritto amministrativo, nell'istituto dell'accesso civico generalizzato. A tal proposito, sarà necessario che traspaia l'interesse pubblico coltivato dal privato, la veridicità di quanto si espone, nonché le caratteristiche di continenza per evitare di incorrere nei reati di diffamazione o ingiuria.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  67

AGGIORNAMENTO



Dal punto di vista soggettivo, il trattamento delle immagini è comunque consentito solo a chi abbia partecipato al controllo; anche le conversazioni tra presenti sono registrabili, con esclusione di quelle *inter alios*.

Dal punto di vista oggettivo, nel luogo privato la registrazione di immagini è consentita solo per la tutela di propri diritti in giudizio; ovviamente, le riprese non devono vilipendere l'organo di polizia procedente, accompagnandole con offesa o ingiurie che farebbero prefigurare un reato, a prescindere dalle immagini. **Inoltre, l'attività di ripresa delle forze di polizia non può essere impedita, perché lecita, salvo che non intervenga l'ordine di un'autorità (si pensi alle aule processuali, nel corso dei giudizi).**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  68

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



A proposito dell'**identificazione del cittadino** (ove ritenuta necessaria su fondati presupposti normativi) **che stia realizzando le riprese video di attività di servizio, dal punto di vista della pratica operativa, visto che le riprese visive sono consentite e quindi lecite, è consigliabile non assumere atteggiamenti che mirino ad intimorire il soggetto o a sequestrare il video realizzato, poiché un simile comportamento potrebbe configurare un abuso da parte degli operatori precedenti. Inoltre, potrebbe essere utile dichiarare, avanti a testimoni e formalmente, alla persona identificata, che non si intende prestare il consenso alla diffusione delle immagini che sono state appena riprese.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  69

AGGIORNAMENTO



Si consideri, poi, che, **nel caso in cui la diffusione del filmato sia "illecita", perché effettuata in assenza del consenso degli operatori di polizia e allo scopo di trarre profitto per sé o per altri o per arrecare danno agli interessati, con la manifestazione di un danno, tale fatto assumerà rilievo penale, configurando il reato di "trattamento illecito di dati" di cui all'art. 167 "Codice privacy" che ben potrà essere portato all'attenzione dell'Autorità giudiziaria.**

Per quanto riguarda la fase del "trattamento-diffusione" dei dati, si rimarca che, nel caso in cui la diffusione del filmato che li ritragga avvenga in assenza di un loro espresso consenso al riguardo, gli operatori di polizia ben potranno esercitare i loro diritti tra cui quello di opporsi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  70

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Detto in altri termini, qualora i privati minaccino di commettere un reato contro un operatore di polizia (la diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione denigratoria sui *social networks* o per impedirgli di svolgere un dovere d'ufficio), ove la minaccia sia, ai sensi del codice penale, riferita ad un atto grave e ingiusto, allora la ripresa audiovisiva sarebbe utilizzata per commettere un reato e la normativa sulla tutela della *privacy* rimarrebbe sullo sfondo, scaturendo l'obbligo di procedere penalmente.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  71

AGGIORNAMENTO



A tal proposito e negli stretti limiti di esercizio di un potere non arbitrario, in caso di “*Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale*”, l’art. 651 c.p. prevede che il soggetto controllato fornisca indicazioni (anche orali) sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali (non sussistendo l’obbligo di portare al seguito un documento di riconoscimento). Solo nel caso in cui vi siano dubbi sulle indicazioni fornite, ovvero sulla correttezza dei dati personali o sulla genuinità dei documenti posti in visione, la persona da identificare, correttamente, potrà essere accompagnata presso una struttura di polizia per gli accertamenti, anche dattiloscopici e fotografici, procedendo al fermo d’identificazione ex art. 11 D.L. 21/03/1978, n. 59 e art. 4 Tulps

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  72

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



In conclusione, si richiama soltanto il caso di riprese non consentite e riferibili a minori coinvolti in procedimenti penali, in forza del D.P.R. n. 448/1988, art. 13 rubricato *“Divieto di pubblicazione e di divulgazione”*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  73

AGGIORNAMENTO





Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  74

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Quale è quella vera?

È legale filmare persone sconosciute senza il loro consenso?
Quando fare riprese video è reato ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 77

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE ESAARCO CONFEDERAZIONE ESERCENTI ARTIGIANI E COMMERCIO Repubblica Italiana TUV SUD

È legale filmare persone sconosciute in pubblico?
È possibile fare riprese video di persone che si trovano in un luogo pubblico (piazza, strada, ecc.) o aperto al pubblico (bar, ristorante, cinema, ecc.). Ciò che è vietato, invece, è la diffusione del filmato così realizzato.
Ai sensi dell'art. 96 della legge n. 633/41 (legge sul diritto d'autore), il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Dunque, è legale filmare persone sconosciute che si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche senza il loro consenso. L'autorizzazione è, invece, sempre necessaria per la diffusione del video (ad esempio, pubblicazione su Facebook).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 78

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Riprese video: quando è legale pubblicarle senza consenso?

Ci sono alcuni casi in cui le riprese video effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere diffuse senza l'autorizzazione delle persone ritratte.

Ai sensi dell'art. 97, della legge n. 633/41 (legge sul diritto d'autore), non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  79



Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.

Dunque, è possibile pubblicare riprese video se la persona inquadrata è famosa (pensa a un politico, a un noto artista, ecc.), oppure se ricorrono gli altri casi sopra indicati, purché non si leda la reputazione del singolo individuo (pensa al politico ripreso nel momento in cui assumeva una posa disdicevole).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  80

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Riprese video durante eventi pubblici

È possibile riprendere le persone che partecipino a un evento pubblico (un comizio, un concerto, una festa, ecc.); è possibile anche la pubblicazione della ripresa, purché le persone vengano rese non riconoscibili (ad esempio, sfocando i volti).

Se la ripresa video ha ad oggetto una o più persone determinate, coloro che sono riprese incidentalmente (ad esempio, gli invitati alle spalle degli sposi) non possono opporsi alla pubblicazione del video: ciò perché la ripresa ha come oggetto altro rispetto a coloro che, per caso, sono entrati nell'obiettivo.

Lo stesso dicasi se la ripresa video ha ad oggetto un monumento o una cosa di particolare interesse storico o artistico: ad esempio, chi fa la ripresa del Colosseo e, inevitabilmente, inquadra anche altri turisti, potrà diffondere il video senza chiedere il loro consenso.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata81



Riprese video in luoghi pubblici: quando è reato?

Abbiamo detto che è possibile riprendere persone che si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche senza il consenso di queste. Questa condotta, però, rischia di diventare un reato se la ripresa video è portata avanti con una certa insistenza, magari seguendo la persona oggetto della ripresa. In un'ipotesi del genere, secondo la Corte di Cassazione sent. n. 9446/2018, si integra il reato di molestie o disturbo alle persone art. 660 cod. pen.. Per la precisione, il reato si integra anche se la persona ripresa non ne è a conoscenza, cioè se non si accorge della ripresa in atto.

Secondo i giudici, per aversi reato di molestie è sufficiente che si sia verificato uno di quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico.

Dunque, riprendere con insistenza una persona, seppur si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, costituisce reato di molestie.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata82

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Riprese video in luoghi privati
Filmare una persona è reato? Può esserlo.

Costituisce reato effettuare riprese video in luoghi privati senza il consenso della persona che legittimamente può escludere dal luogo stesso chi vi si trova (proprietario, conduttore, usufruttuario, ecc.).

Il rischio è di incorrere nel delitto di interferenze illecite nella vita privata - art. 615-bis cod. pen., punito con la reclusione sino a quattro anni, oppure nel reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente Art. 615-septies, cod. pen., punito con la medesima sanzione

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 83



Riprese video: quando sono illecite?

In sintesi, possiamo affermare che le riprese video sono illecite se realizzate:

- ❖ in luogo pubblico o aperto al pubblico, provocando molestia alla persona ritratta;
- ❖ in luogo pubblico o aperto al pubblico e poi diffuse senza il consenso delle persone ritratte;
- ❖ in luoghi privati senza consenso.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 84

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Quale è quella vera?

Garante per la protezione dei dati personali con l'inedito provvedimento n. 236/2020 – Diffusione video operazione di polizia e sanzione al Ministero Interno

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 85

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE ESAARCO CONFEDERAZIONE ESEERCENTI ARTIGIANATO E COMMERCIO TUV SUD

Videosorveglianza e attività di polizia

Riprendere operazioni critiche di polizia e condividerle in chat comporta una serie di problematiche che si ripercuotono necessariamente anche sui vertici. **A prescindere dalle responsabilità dei singoli infatti a rispondere per il trattamento negligente dei dati di polizia è sempre il titolare del trattamento ovvero il comune o il ministero. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'inedito provvedimento n. 236/2020 che ha sanzionato il Viminale.** Un soggetto arrestato è stato condotto in commissariato dove è andato in escandescenza e per questo motivi alcuni agenti sono dovuti intervenire a sedarlo mentre un collega riprendeva l'operazione con il proprio smartphone.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 86

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Purtroppo il video è poi finito in rete e la stampa si è interessata della vicenda dove risultava facile riconoscere il volto dell'interessato. **Il Garante ha quindi richiesto chiarimenti al Viminale che ha dovuto ammettere una serie di negligenze rilevanti in materia di corretto trattamento dei dati personali.** Nella delicata materia, attualmente regolata dalla direttiva Ue 2016/680, recepita in Italia con il dlgs 51/2018, **il principio fondamentale è quello della responsabilizzazione del titolare del trattamento.** Spetta all'organizzazione infatti adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la correttezza del trattamento di dati, nel rispetto dei principi fondamentali che sono stati introdotti anche con il Gdpr. Ovvero salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  87



Cittadini non possono subire un danno reputazionale con un video girato all'interno di un comando di polizia. Anche se la divulgazione del filmato fosse avvenuta per iniziativa privata dell'operatore in divisa, prosegue il provvedimento, resta piena ed evidente la responsabilità del titolare del trattamento. Ovvero del ministero che non si è dotato delle necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie per prevenire questo tipo di trattamento illecito. **In particolare è mancata la formazione "di una piena ed effettiva conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori di polizia dei rischi derivanti agli interessati dai trattamenti per finalità di polizia".**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  88

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Diffusione di immagini di persone coinvolte in attività di polizia

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  89



Le fonti giuridiche

La delicata materia riguardante la possibile diffusione di immagini e dati personali di persone coinvolte in attività di polizia presenta aspetti di particolare complessità, in riferimento alla pluralità di fonti giuridiche essa regolanti, stratificatesi nel tempo, nonché alla corposa giurisprudenza che negli anni ha affrontato casi di specie. **Opportuno punto di partenza in materia, per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, è la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di Polizia”, nella quale, nel richiamarsi l’attenzione alle precise disposizioni volte a tutelare la riservatezza e la dignità di persone coinvolte in attività di polizia, contemperandole con esigenze di giustizia, di prevenzione e di deterrenza del crimine, si sottolinea come il Garante per la protezione dei dati personali abbia più volte avuto modo di affermare che la “diffusione di foto segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia, costituisce un trattamento illecito di dati personali”.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  90

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La circolare ministeriale in parola, **rimarcando come il pregiudizio derivante da tale prassi degli uffici di polizia viene aggravato dalla diffusione delle fotografie nel Web che determina, mediante l'associazione di ciascuna immagine al nominativo della persona ritratta (cd. "taggatura"), una sorta di "schedatura permanente", raccomanda la necessità della scrupolosa osservanza di tali disposizioni dettate nella specifica materia.** L'analisi del contenuto della predetta circolare richiede, pertanto, un accurato approfondimento dottrinale e giurisprudenziale delle principali definizioni ed istituti normativi in essa richiamati, **alla luce delle responsabilità penali, civili ed amministrative in cui si incorre nell'eventualità dell'inosservanza delle norme regolanti la materia.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  91



Di interesse e rilievo è la **disposizione dell'art. 57 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196** e successive modificazioni – “Codice in materia di protezione dati personali” o c.d. “Codice della Privacy” – rubricata “Disposizioni di attuazione”, che al 1° comma prevede: *“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro della Giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'art. 53 dal Centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 e successive modificazioni”.*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  92

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



A tale normativa è stata data attuazione con il **“Decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15** – Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Finalità dei trattamenti”, individua, infatti, la nozione di “finalità di polizia”, precisando come **“I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell’art. 53 del Codice (della privacy), quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati”**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata93



Essenziale è l’art. 14 della medesima fonte normativa, rubricato **“Diffusione dei dati e delle immagini personali”**, il quale precisa, invece, i margini concessi nella diffusione di fotografie e di altri dati personali sensibili, prevedendo al primo comma che:

“La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all’art. 3, fermo restando l’obbligo del segreto di cui all’art. 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona”, mentre al secondo comma dispone: **“la diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona”**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata94

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'analisi del dettato di tale norma consente da subito di individuare, nel predetto secondo comma, la precisa fonte normativa di riferimento della Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, da cui si è partiti nella presente esegesi, nel suo testuale richiamo alle **“comprovate necessità di giustizia e di polizia”** che devono giustificare la **diffusione di foto segnaletiche**. Il secondo comma dell'art. 14 aggiunge che la diffusione di immagini personali, contro la volontà della persona interessata e non necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica, dovrà comunque essere effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Il principale aspetto da sviluppare e dipanare è quale sia l'autorità legittimata a decidere sulla sussistenza delle richieste “comprovate necessità di giustizia e di polizia”.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

95



Uno spunto in tal senso proviene proprio dalla accorta lettura del primo comma del citato art. 14 del DPR 15 gennaio 2018, n. 15, in cui si richiama espressamente il contenuto dell'art. 329 del codice di procedura penale, rubricato “Obbligo del segreto”, in cui al 1° comma si dispone che:

“Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza...”, aggiungendo al 2° comma che “Quando necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 cpp, consentire con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero”.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

96

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La lettura dell' art. 114 del codice di procedura penale, rubricato "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", evidenza, al 1° comma, che:

“È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”, mentre il 6° comma bis dispone che “È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  97



Tali due ultime fonti normative vanno pertanto affrontate, al fine di determinare le conseguenze sanzionatorie dovute alla loro violazione da parte di un appartenente alle forze di polizia, in combinato disposto con la fattispecie penale “propria” prevista dall’art. 326 del codice penale, rubricato **“Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”**, il quale al 1° comma dispone che:

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”, mentre al 2° comma si prevede che **“Se l’agevolazione è**

... ..

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  98

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il trattamento illecito dei dati

A completamento dell'analisi dei riflessi penali connessi alla divulgazione di foto segnaletiche di persone arrestate o denunciate, di estremo rilievo è anche la figura di reato del "Trattamento illecito dei dati", espressamente richiamata nella succitata circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto **"Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di Polizia", prevista dall'art. 167 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni – "Codice in materia di protezione dati personali"**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 99



L'art. 167 del c.d. "Codice della Privacy" prevede infatti al 1° comma che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi", mentre al 2° comma dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre".

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 100

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In merito, di interesse per la fattispecie penale in osservazione è la disposizione prevista nell'art. 2 octies del medesimo codice, in cui al 1° comma si prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedono garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata101



Tale norma introduce l'importante riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” **il quale, occupandosi in maniera specifica di trattamento di dati personali sensibili “a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati”, assume pertanto carattere di specialità per la materia in approfondimento della “Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di polizia”.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata102

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tale ultimo decreto legislativo, **all'art. 43, affronta, infatti, la specifica fattispecie delittuosa del Trattamento illecito di dati personali** (nella struttura in parte analoga a quella del citato art. 167 del Codice della Privacy) che sanziona, in particolare, i trattamenti realizzati in violazione di talune specifiche disposizioni ritenute maggiormente rilevanti, con dolo specifico di danno o di profitto e in presenza della condizione di punibilità, intrinseca, della determinazione di un nocumento, patrimoniale o non patrimoniale, nei confronti dell'interessato.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata103



L'articolo 43, intitolato, appunto, "Trattamento illecito dei dati", infatti prevede che:

- 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni.
- 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 o dall'art. 8, comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata104

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Si tratta di una figura di reato riguardante in particolare le “autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali”, **caratterizzata da dolo specifico ed espressamente richiamata, come più volte ricordato, nella circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di polizia”,** ricordando che la disciplina del trattamento dei dati personali per finalità di polizia è espressamente disciplinata dalla citata Direttiva (Ue) 2016/680, quindi dalla sua norma attuativa, decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  105



Tale carattere di specialità viene sottolineato anche nella sentenza del Tar Lazio – Sez. II Bis - n. 3327/2020 del 17 marzo 2020, in cui si precisa come, **quando ci si muove in contesti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, quindi di “tutela della sicurezza urbana, le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla Direttiva 2016/680 (Direttiva Polizia) e non dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)”.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  106

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In senso conforme è anche la circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 555-DOC/SMPD/6403-19 del 12 dicembre 2019, la quale, in riferimento alla importantissima figura del “Titolare del trattamento dei dati personali”, osserva che – alla luce dell’orientamento emerso in seno al “gruppo di lavoro interdipartimentale”, istituito presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – **in caso di trattamenti assoggettati al Rgpd, l’identificazione dovrebbe cadere sul ministero dell’Interno, inteso nella sua globalità, mentre innanzi ai trattamenti effettuati per “finalità di polizia”, riconducibili al dlgs n. 51 del 2018, il “titolare” dovrebbe identificarsi con il ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con un orientamento interpretativo che è stato già rappresentato e discusso presso il Garante per la Privacy.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

107



La diffamazione nell’era digitale

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

108

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Premessa

La diffamazione è un delitto contro l'onore consistente nell'offesa all'altrui reputazione, realizzata in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone.

La tutela penale dell'onore viene direttamente ricondotta alle scelte valoriali espresse nella Costituzione e al riferimento, in essa contenuto, ai “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.), nonché alla “pari dignità sociale” degli individui (art. 3 Cost.), che impedisce al singolo di “elevarsi a giudice delle altrui indegnità ed esprimere con atti o parole valutazioni negative sulle persone” .

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata109



Con ciò, **si pone evidentemente un limite all'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, anch'esso costituzionalmente garantito; la costante tensione tra valori fondamentali della società democratica** – il rispetto della sfera individuale da un lato, la libertà di espressione e la tutela della funzione sociale dell'informazione dall'altro – **ha impegnato la giurisprudenza dal secondo dopoguerra ad oggi, nel tentativo di individuare un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata110

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Ulteriori sfide provengono peraltro dal progresso tecnologico: il legislatore italiano ha infatti scelto di non individuare tassativamente i mezzi attraverso cui il messaggio diffamatorio può essere veicolato, con la conseguenza che la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione ha moltiplicato le occasioni di consumazione del reato.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  111



Si è infatti osservato che le odierne tecnologie consentono a qualsiasi persona di raccogliere informazioni, nonché di esprimere la propria opinione in merito alle tematiche più diverse; ciò ha determinato, in quella che è stata efficacemente definita come una “escalation comunicativa”, un significativo incremento della possibilità di diffusione di contenuti diffamatori, anche in ragione dell’enorme bacino di utenza che caratterizza il Web e, più in particolare, le piattaforme di rete sociale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  112

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il reato di diffamazione

Al fine di inquadrare le criticità derivanti dall'uso dei moderni mezzi di comunicazione, appare opportuno analizzare brevemente la fattispecie di diffamazione.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata113



Articolo 595 Codice Penale - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata114

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Ratio Legis

La disposizione trova il proprio fondamento nella necessità di garantire la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  115



Elementi costitutivi del reato

L'art. 595, comma 1, cp, incrimina la condotta di chi offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone: occorre dunque che l'espressione lesiva venga a conoscenza di altri e si ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che l'affermazione denigratoria sia percepita da almeno due persone.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  116

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare, a questo proposito, che **non è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti**; si è inoltre chiarito che il reato può dirsi integrato anche laddove l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con una sola persona, quando le modalità siano tali da far sì che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri e l'autore agisca rappresentandosi e volendo tale evento.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

117



L'inciso posto in apertura dell'art. 595 cp "fuori dei casi indicati nell'articolo precedente" permette inoltre di individuare un ulteriore requisito della fattispecie, **rappresentato dalla necessaria assenza della persona offesa**: tale elemento, che permetteva di distinguere il delitto di diffamazione dalla fattispecie contigua di ingiuria – oggi depenalizzata – non deve essere inteso in senso strettamente fisico-spaziale, **bensì come impossibilità di percezione fisica dell'offesa da parte del soggetto passivo**; si ritiene, infatti, che **la diffamazione si configuri anche quando il soggetto passivo, pur presente, non sia in grado di percepire l'offesa**.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

118

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Deve essere in effetti rilevato che **mentre nell'ingiuria le espressioni offensive sono dirette all'offeso, nella diffamazione quest'ultimo resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è, pertanto, posto in condizione di interloquire con l'offensore; ed è proprio nell'impossibilità per il soggetto passivo di replicare immediatamente all'offesa che si ravvisa la *ratio* della maggiore gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  119



Chiarito il perimetro applicativo della fattispecie con riferimento ai destinatari della comunicazione, **è necessario apprezzare il tenore offensivo delle espressioni utilizzate;** a tal fine, la giurisprudenza fa ricorso ad un concetto oggettivo di reputazione, intesa come “considerazione in cui l'individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto” : in altri termini, è necessario considerare il patrimonio di stima e di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera. Per stabilire se vi sia stata una lesione di tale bene giuridico si rende peraltro necessario valutare il significato complessivo delle parole adoperate.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  120

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Non deve infatti essere assunto a riferimento soltanto il significato proprio dei vocaboli, ma anche l'uso che se ne fa ed il contesto comunicativo in cui le espressioni si inseriscono: si è infatti precisato che il carattere diffamatorio di un'affermazione può discendere, oltre che dal contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche dal contesto in cui la stessa è pronunciata, in quanto esso può determinare un mutamento del significato dell'espressione altrimenti non diffamatoria, conferendole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  121



Si è del resto da tempo precisato che anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando risultino idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato .

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  122

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale: **non è infatti necessaria la presenza di un "animus iniuriandi vel diffamandi" (effettiva intenzione di offendere)**, essendo sufficiente che l'agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, in base al significato che esse oggettivamente assumono, senza che rilevino le intenzioni dell'agente.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  123



Da ciò discende, tuttavia, che **il valore offensivo di un'espressione può essere escluso in conseguenza dell'evolversi del contesto storico e della coscienza collettiva**, se il termine utilizzato o la circostanza attribuita non sia oggettivamente percepibile come lesiva della reputazione del soggetto passivo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  124

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Diritto di cronaca e di critica

L'art. 51 cp, relativo all'esercizio di un diritto, assume particolare rilievo con riferimento al reato di diffamazione; come si è anticipato, infatti, **il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cp deve essere contemperato con il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'art. 21 Cost., sia sotto il profilo del diritto di cronaca sia con riferimento al diritto di critica.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata125



In particolare, **il diritto di cronaca si configura come diritto di raccontare, tramite la stampa o altri mezzi di comunicazione, accadimenti reali, in considerazione dell'interesse che essi possono assumere per la collettività; perché l'esercizio di tale diritto possa dirsi legittimo, si richiede tuttavia la sussistenza del requisito della verità della notizia, unitamente all'esistenza di un interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti (cosiddetta pertinenza) e ad un'esposizione caratterizzata da correttezza formale (cosiddetta continenza).**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata126

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Si è infatti ritenuto che possa integrare l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, al fine di vincere ogni dubbio circa la veridicità del fatto narrato. In ogni caso, deve rilevarsi che **ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale .**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  127



Anche il diritto di critica, consistente nella “presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale”, implica la verità del fatto, in quanto la mancanza di un presupposto fattuale oggettivo tramuterebbe la critica in una pura invenzione; **tuttavia, giurisprudenza e dottrina interpretano con maggiore ampiezza i requisiti della continenza e della pertinenza, in considerazione della necessità di favorire il confronto e la dialettica, tenendo altresì conto del contesto comunicativo in cui le propalazioni sono avvenute .**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  128

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



A questo proposito, si segnala una recente sentenza attraverso cui la Suprema Corte ha chiarito, occupandosi della prassi invalsa nelle trasmissioni dedicate al cosiddetto *gossip* di spettacolarizzare il pettegolezzo anche attraverso il ricorso a toni accesi ed aspri, che i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di partecipare a siffatti dibattiti, che implica la volontaria esposizione al pericolo che vengano colpiti da critica anche aspetti della sfera personale ulteriori rispetto a quelli che egli ha deciso di rendere noti; la continenza espressiva deve peraltro valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, che consente toni anche sferzanti, purché non gratuiti e pertinenti al fatto narrato e al concetto da esprimere.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata129



Le aggravanti speciali
Il legislatore ha previsto, con riferimento al reato di diffamazione, tre circostanze aggravanti speciali.
In particolare, l'art. 595, comma 2, cp, dispone un aggravamento della pena nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato; ciò in ragione della maggiore efficacia offensiva della propalazione, determinata dalla specificità dell'addebito. L'art. 595, comma 3, cp, attribuisce invece maggior disvalore alla condotta di chi realizzi l'offesa avvalendosi del "mezzo della stampa" o di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità": anche in questo caso, la *ratio* della disposizione risiede nella circostanza che la particolare diffusività del mezzo utilizzato rende più grave la lesione dell'onore altrui.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata130

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine







La diffamazione risulta, altresì, aggravata, ai sensi del comma 4, qualora l'offesa sia recata ad un **Corpo politico, amministrativo o giudiziario**, oppure ad una sua **rappresentanza** o ad un'**Autorità costituita in collegio**.

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

131



Politiche Integrate di Sicurezza

La Sicurezza delle Persone

Consigli pratici per difendersi da furti e truffe




Politiche Integrate di Sicurezza

I numeri telefonici delle Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico

113	POLIZIA
112	CARABINIERI
117	GUARDIA DI FINANZA
115	VIGILI DEL FUOCO
118	EMERGENZA SANITARIA
..... POLIZIA MUNICIPALE della vostra città (annotatevi il numero)	



La prima cosa da capire è che la pace della città – delle strade e dei marciapiedi – non è mantenuta principalmente dalla polizia, per quanto la polizia sia necessaria; è mantenuta soprattutto da un'intricata quasi inconscia rete di controlli volontari esercitati dalla popolazione stessa.

Jane Jacobs

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

La Progettazione

I passaggi principali per elaborare un progetto sono:

1. la definizione del *problema*
2. *l'individuazione dello scopo*
3. l'identificazione dell'*obiettivo*
4. *la predisposizione degli inputs e degli outputs*
5. il *monitoraggio*
6. *la valutazione*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  135

La Progettazione

LA DEFINIZIONE

Il punto di partenza di un progetto è la conoscenza di un problema e la raccolta di informazioni e dati necessari per la sua risoluzione. La conoscenza è il risultato di un processo di apprendimento che coinvolge l'osservazione, l'analisi e l'azione.

CONOSCENZA

INFORMAZIONI

AZIONI

DATI

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  136

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



IL CONTROLLO DEL VICINATO

 < Per una sicurezza condivisa e partecipata > 

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  137



Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo dotarci di **strumenti adatti**, di **soluzioni tecnologiche** che possano rispondere alle nostre esigenze di monitoraggio.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  138

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha riportato alla ribalta, nell’ambito delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, **anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  139



La Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza



The illustration features a large compass rose with the words 'SICUREZZA' (Security) and 'SVILUPPO' (Development) prominently displayed. A red pin is stuck into the center of the compass. To the left, a police officer in a blue uniform is partially visible, holding a motorcycle. To the right, a cartoon police officer in a blue uniform stands on the compass, holding a notepad and a pen. The background is a light blue gradient.

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Necessita un titolo abilitativo per impianto videosorveglianza urbana ?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  141



La Direzione Generale per le attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. U0080555 del 21/07/2020, ha rappresentato che **il DL 16/07/2020, n. 76** recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, **ha previsto, all'art. 38, comma 3, che l'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del DL 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, sia considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 10/08/2003, n. 259.**

D.Lgs. 01/08/2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  142

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le reti di comunicazione elettronica, realizzate su supporto fisico o con sistemi ottici, installate nel territorio di competenza dell'ente locale, per il collegamento delle videocamere costituenti il sistema di videosorveglianza, **non siano più soggette ad autorizzazione generale e quindi alla corresponsione dei relativi contributi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  143



Norme e procedure per la videosorveglianza



The illustration features a large compass rose with the words 'SICUREZZA' (Safety) and 'SVILUPPO' (Development) written on its directions. A red needle points towards the 'S' (South) direction. A motorcycle is positioned on the 'S' direction, and a police officer in a blue uniform is standing on the compass, holding a notepad and a pen. The background is a light blue sky with a white cloud.

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il quadro di riferimento è dato :

- ❖ il **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ❖ il **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal recente **D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018**, recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

In questa ottica di importantissima attenzione del legislatore, sia comunitario che nazionale, al tema della tutela dei dati personali, **le garanzie dei cittadini nell'ambito del territorio comunale non possono che passare, quindi, necessariamente da un apposito Regolamento comunale che disciplini dettagliatamente la videosorveglianza sul territorio dell'Ente locale.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  145



Vale ricordare che solo recentemente è stata attuata nel nostro Paese la **direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016** con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51**, relativo alla **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.**

Non minore rilevanza deve essere riconosciuta al **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante **"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  146

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Un perfetto **Regolamento comunale**, in virtù della intensa disciplina normativa di primo grado, **deve porre le basi utili a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio urbano si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  147



In altre parole **la normativa comunale deve garantire che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  148

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/03/2018 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15/01/2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29/03/2018.

Tale decreto è stato adottato in virtù dell'art. 57 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della privacy) che prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia. L'art. 57 del Codice privacy prevede l'adozione di specifico decreto che individua le modalità di trattamento dei dati personali per finalità di polizia che ai sensi dell'art. 53 del Codice. Ne deriva che il regolamento non riguarda i trattamenti effettuati per finalità amministrative.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  150

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il decreto ha lo scopo di riguardare:

- ❖ il principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati;
- ❖ l'aggiornamento periodico dei dati, le diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e le modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata151



- ❖ i presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari e l'individuazione delle categorie di interessati e la conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- ❖ l'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento;
- ❖ la comunicazione ad altri soggetti, la loro diffusione;
- ❖ l'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata152

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Viene sancito il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l'adesione a movimenti sindacali.

Il trattamento di tale particolare categoria di dati è consentito unicamente qualora vi siano esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  153



Vengono disciplinati :

- i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia,
- i casi in cui i dati raccolti possono essere condivisi e trasmessi a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e ai privati. In pratica tale possibilità viene circoscritta alle situazioni in cui la comunicazione delle informazioni è supportata dall'esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  154

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, RIPRESA FOTOGRAFICA, VIDEO AUDIO

L'art. 22 del D.P.R. n. 15/2018 tratta in modo particolare dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio. L'utilizzo di questa tecnologia per finalità di polizia è dato per assodato a condizione che non comporti una ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 155



Occorre però prestare particolare attenzione in quanto molti impianti oggi esistenti, **essendo di proprietà comunale potrebbero non essere annoverati all'interno di tale possibilità** (pur essendo di norma le polizie locali un apparato con poteri di vigilanza e presidio), **ad eccezione dei casi in cui l'amministrazione abbia sottoscritto un patto per la sicurezza urbana integrata e disciplinato l'utilizzo di tali sistemi all'interno di esso.**

A tal proposito sarà molto interessante osservare l'imminente recepimento della [Direttiva Ue 2016/680](#) che riguarda i dati trattati dalle pubbliche amministrazioni ai fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 156

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'utilizzo delle immagini sicuramente consentito per finalità di polizia, quando necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  157



Una particolare attenzione è stata posta dal legislatore relativamente alla **diffusione** di dati ed immagini prevedendo tale possibilità solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata. In buona sostanza, il regolamento consente la diffusione solo se la persona ha espresso il proprio consenso o se è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica ovvero se è giustificata da necessità di giustizia o di polizia.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  158

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Vengono individuati specifici termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in relazione a distinte categorie

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  159



Tali termini sono aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici.

Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono cancellati o resi anonimi (diritto all'oblio)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  160

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Continuano invece ad essere disciplinati dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle PP.AA. i dati non soggetti a trattamento automatizzato.

Infine viene introdotta la facoltà per la persona interessata di chiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l'aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  161



COMUNICAZIONE DEI DATI TRA FORZE DI POLIZIA

L'art. 12 del regolamento disciplina unicamente la comunicazione dei dati tra forze di polizia comprese nella Legge 121/1981 non considerando le polizie locali e non allineandosi agli indirizzi legislativi contenuti nel D.L. 14/2017 convertito nella Legge n. 48/2017.

L'art. 9 disciplina la possibilità per gli organi di polizia di acquisire dati collegandosi alle banche dati pubbliche e private estranee alle forze dell'ordine. In tale disciplina rientrano i varchi di lettura targhe in dotazione alla polizia locale ad ai comuni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  162

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



DPR 15/01/2018, n. 15

Art. 12 Comunicazione dei dati tra Forze di polizia

1. La comunicazione dei dati tra organi, uffici e comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, **per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, è consentita quando è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermi restando gli obblighi di segretezza che incombono sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** in relazione alle indagini svolte, come stabilito dal codice di procedura penale.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata163



DPR 15/01/2018, n. 15 - Art. 3 Finalità dei trattamenti

1. **I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.**

2. E' compatibile con le finalità di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonché dell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche di cui al comma 2 è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata164

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sui tempi per la conservazione dei dati per finalità di polizia il dispositivo risulta molto flessibile, in conformità alle diverse esigenze investigative in atto. Per l'attivazione di tali collegamenti gli organi, uffici e comandi di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'art. 54 del Codice, di **convenzioni** sottoscritte sulla base di schemi adottati dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata165



NON SI APPLICA ALLA POLIZIA LOCALE

- Il DPR fa riferimento espresso all'art. 53 del Dlgs 196/2003 che riguarda il "trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia;
- La Polizia locale NON fa parte della definizione tecnica di "forze di polizia" (art. 3 Legge 07/03/1986, n. 65);
- Il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata166

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

La risposta decisiva viene dal GARANTE PRIVACY che nel «Parere su uno schema di D.P.R. ai sensi dell'art. 57 del Codice, in tema di modalità attuative dei principi di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti effettuati per finalità di polizia da Organi, Uffici e Comandi di polizia – 02/03/2017» dice :

Lo schema di D.P.R., quindi, non si applica direttamente ai trattamenti effettuati, ad esempio, dalle Prefetture, dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ecc., difettando per essi l'attributo "di polizia" né alla polizia municipale, cui l'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», attribuisce il compito istituzionale di «svolgere funzioni di polizia locale». Tale "funzione di polizia locale", prosegue la relazione illustrativa, in base alle disposizioni legislative (art. 159, d.lgs. 112 del 1998) e costituzionali (art. 117, comma 1, lett. h, Cost.) e anche alle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale, sarebbe riconducibile ad attività meramente amministrative, finalizzate ad assicurare l'osservanza di norme pubbliche collocate in materie di competenza regionale (sanità, turismo, ecc.).

La "polizia amministrativa locale" (polizia sanitaria, polizia urbanistica, ecc.), quindi, si esplica con lo svolgimento di attività non assimilabili affatto al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza in senso stretto e di prevenzione dei reati, la quale, al contrario, contraddistingue l'attività delle forze di polizia (ex articolo 16 della legge n. 121 del 1981), svolta sotto la guida del Ministero dell'interno".

Quale è quella vera?

Sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 168

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In base alla disciplina normativa di riferimento è possibile ricondurre l'attività di videosorveglianza alle seguenti **finalità**:

- ❖ attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- ❖ vigilanza in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- ❖ attivazione di strumenti operativi di protezione civile sul territorio comunale;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata169



- ❖ verifica del rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
- ❖ rilevazione delle infrazioni al codice della strada;
- ❖ monitoraggio della circolazione stradale al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- ❖ tutela della sicurezza urbana;
- ❖ promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata170

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'art. 22 del D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 tratta in modo particolare dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, stabilendo che:

*“L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito ove **necessario per le finalità di polizia di cui all'articolo 3 e a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate.** Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, **registrando esclusivamente le immagini indispensabili.**”*

Sul punto giova dunque evidenziare che **sul territorio comunale possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al C.d.S.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata171



Art. 3 - Finalità dei trattamenti

1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, **quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.**
2. E' compatibile con le finalità di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonché dell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche di cui al comma 2 è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata172

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5 e da 39 a 45;

b) artt. da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  173

 **I sistemi integrati** collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini).

È NECESSARIA LA VERIFICA PRELIMINARE DEL GARANTE!

Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  174

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. riconoscimento facciale) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection).

È NECESSARIA LA VERIFICA PRELIMINARE DEL GARANTE!

Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  175



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  176

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le immagini costituiscono dati personali

«Invero, **non appare possibile dubitare del fatto che l'immagine costituisca dato personale rilevante ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett b) del D Lgs n 196 2003 trattandosi di dato immediatamente idoneo ad identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà.** Del resto, già questa Corte (Cassazione n 14346 2012 ha affermato che «non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l'immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire "dato personale" ai sensi dell'art 4 lett b), del d lgs n 196 del 2003 noto anche come «codice privacy». In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali 21 ottobre 1999 4 ottobre 2007 18 giugno 2009 n 1623306 nonché la decisiva circostanza della previsione, nell'ambito del codice privacy, di una specifica norma (art 134 in materia di videosorveglianza»

Corte di Cassazione, Sezione II civile, 2 settembre 2015 n .17440

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata177



La videosorveglianza in ambito pubblico

Il Garante è stato più volte chiamato a pronunciarsi in merito al trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza in ambito pubblico. Tra i molteplici chiarimenti forniti, si segnalano quelli riguardanti le modalità di installazione di impianti di videosorveglianza all'interno di centri abitati da parte dei comuni, in particolare in relazione agli impianti volti a contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti urbani attraverso i dispositivi denominati foto trappola (predisposti per rilevare delle immagini solo al verificarsi di condizioni predefinite)

In proposito, è stato evidenziato che, **a fronte dell'inefficacia di strumenti e sistemi di controllo alternativi, l'utilizzo di impianti di videosorveglianza risulta lecito anche per accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente** (cfr art 13 l 24 novembre 1981 n 689 e punto 5 2 provv 8 aprile 2010 doc web n 1712680. **In questo ambito, un caso oggetto di segnalazione ha riguardato la presunta assenza di informativa rispetto ad un sistema di videosorveglianza collocato in un piazzale per controllare il regolare deposito dei rifiuti.** Dalle informazioni acquisite, è risultato che il cartello recante l'informativa era stato collocato, in modo ben visibile anche durante le ore notturne, a qualche decina di metri dall'area interessata dal raggio di azione della telecamera e pertanto il trattamento dei dati è stato ritenuto conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata178

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



È stato evidenziato che **il supporto con l'informativa non deve essere necessariamente collocato a stretto contatto con gli impianti, ma nelle sue immediate vicinanze e comunque, prima dell'area interessata dalle riprese** (cfr punto 3 1 del citato provvedimento generale)

In casi come quello descritto, **anche quando il sistema di videosorveglianza è impiegato per la prevenzione dei reati ambientali (riconducibile all'ambito applicativo dell'art 53 del Codice e per ciò stesso quindi esonerato dall'obbligo di informativa), si è ritenuto di raccomandare agli enti pubblici di collocare comunque i cartelli contenenti l'informativa perché rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una ulteriore ed efficace funzione di deterrenza, oltre quelle specificamente perseguite** (cfr punto 3 1 2 del provvedimento generale) (nota 18 gennaio 2017 Garante Privacy Relazione annuale attività 2017)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  179



Violazione degli obblighi d'informativa

«Rilevato che il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, **ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell'art 4 comma 1 lett a) e b), del Codice, per mezzo di un sistema di videosorveglianza mobile in assenza dell'informativa di cui all'art 13**

ORDINA

Al Consorzio di Polizia locale Valle Agno con sede in Valdagno (Corso Italia n 63 / in persona del legale rappresentante protempore, di pagare la somma di **euro 10.400,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria** per le violazioni indicate in motivazione»

INGIUNGE

Al medesimo di pagare la somma di euro 10.400,00 secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art 27 della legge n 689 81 »

Garante Privacy Ordinanza di ingiunzione 9 novembre 2017 Registro dei provvedimenti n 466 del 9 novembre 2017

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  180

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Violazione degli obblighi d'informativa

«Rilevato che il Comune di Reggio Emilia ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art 4 comma 1 lett a) e b) del Codice) omettendo di rendere l'informativa di cui all'art 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010

Visto l'art 161 del Codice, che punisce la violazione dell'art 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro,

Considerato che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art 11 della legge n 689/81 dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l'ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00

ORDINA

Al Comune di Reggio Emilia Comando Polizia municipale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art 161 del Codice indicata in motivazione

INGIUNGE

Al medesimo Comune di pagare la somma di euro 2.400,00 secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art 27 della legge n 689/81 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento»

Garante Privacy Ordinanza di ingiunzione 30 gennaio 2014 Registro dei provvedimenti n 43 del 30 gennaio 2015

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata181



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Un'analisi non esaustiva delle **principali applicazioni** dimostra che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti **ambiti generali**:

- 1. protezione e incolumità degli individui**, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 2. protezione della proprietà;**
- 3. rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici**, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 4. acquisizione di prove.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata182

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 183



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 6.2.- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico e a quello privato;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 184

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

b) **ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi** (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);

c) **l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione** (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un **trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite** (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  185



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso **modello semplificato di informativa "minima"**, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  186

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 187



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). In ogni caso **il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 188

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, **non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato**, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

189



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

- a) **l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;**
- b) **il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

190

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l' informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, **ritiene fortemente auspicabile che l' informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostanto in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.**

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l' informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 191



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l' informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b). Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un' idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 192

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Principi generali

- ❖ **Informativa:** i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
- ❖ **Conservazione:** le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

193



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.1.3 Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collegamenti con le forze di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 del Codice. Pertanto, **l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati.** A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al presente provvedimento. Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

194

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto 5.1.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 195



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpellato del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 196

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 197



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei punti 4.6. e 5.4. del presente provvedimento.

Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto 3.4).

Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 198

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza non deve richiedere una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;
- b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;
- c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 199



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Resta inteso che **il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo avvenga con modalità conformi al presente provvedimento.**

Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell'Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 200

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.2.3 Notificazione

E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice). In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, questa Autorità ha già disposto che **non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente**. Al di fuori di tali precisazioni, il trattamento, che venga effettuato tramite sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere preventivamente notificato a questa Autorità.

La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 163

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata201



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata202

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

E' inevitabile che -in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati- le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente. E' tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 203



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4.);

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 204

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 205



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.3.2. Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1.).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 206

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del punto 3.3.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del Codice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 207



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.4. Durata dell'eventuale conservazione

Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 208

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 209



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 210

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 211



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

3.5. Diritti degli interessati

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 212

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

4. SETTORI SPECIFICI

4.1. Rapporti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 213



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 214

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada") o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti, v. punto 4.4.).

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 215



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.


Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 216

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  217



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Settori di particolare interesse

Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  218

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 219



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 220

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Settori specifici

Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 221



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 222

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Soggetti privati

Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 223



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.1. Sicurezza urbana

Recenti **disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria.** Al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 224

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.1. Sicurezza urbana

...

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l'ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, **nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice.**

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata225



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose **solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.**

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito **se risultano inefficaci o inattuabili altre misure** nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata226

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



KRATOS ACADEMY
UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



Università Nazionale dell'Elettronica



TÜV SÜD



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garante prescrive quanto segue:

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY227



KRATOS ACADEMY
UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



Università Nazionale dell'Elettronica



TÜV SÜD



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY228

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore(19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 229



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici(20).

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 230

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Un'ideale informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 231



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 232

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 233



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 234

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6. un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale(21).

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 235



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 236

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'esame di numerose istanze pervenute all'Autorità viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

 237



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

 238

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali

6.2.1. Consenso

Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'ideale alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 239



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consenso.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 240

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)

Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata241



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed al Parlamento; ciò in relazione all'assenza di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata242

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Garante della Privacy Circolare del 27 Aprile 2010 : Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice).

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 243



La Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza



Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Scheda di sintesi a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità.

Regolamento (UE) 2016/679

Una sintesi per aziende ed enti

Rispettare i diritti delle persone

Ogni trattamento deve fondarsi sul rispetto dei principi fissati nel Regolamento (artt. 5 e 6) e garantire agli interessati tutti i diritti previsti (artt. 13-22).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata **SAFETY & SECURITY** 245

Individuare il rischio e svolgere una valutazione d'impatto

Ai titolari spetta il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, anche attraverso un apposito processo di valutazione che tenga conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) necessarie per mitigare tali rischi, eventualmente consultando il Garante alla luce di questa valutazione.

Redigere un registro dei trattamenti

Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere. I contenuti minimi sono indicati all'art. 30 del Regolamento. Deve avere forma scritta, anche elettronica, e va esibito su richiesta al Garante.

Garantire la sicurezza dei dati

Il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con l'obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato).

Nominare un Responsabile della protezione dei dati

La designazione (in vari casi obbligatoria) di un RPD riflette l'approccio responsabilizzante del Regolamento. Fra i suoi compiti rientrano la sensibilizzazione e formazione del personale, la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto, la funzione di punto di contatto per gli interessati per il Garante per ogni questione attinente l'applicazione del Regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



PER FARE CHIAREZZA ... le errate convinzioni in cui non cadere ...

1. Non tratto dati sensibili e quindi non sono tenuto ad osservare il GDPR 679/2016
2. La disciplina relativa alla protezione dei dati è solo un problema di sicurezza informatica
3. Riferimenti normativi errati invalidano le informative consegnate
4. Per ogni finalità di trattamento occorre una distinta informativa
5. Occorre sempre nominare un responsabile interno secondo la vecchia impostazione del 196/2003
6. Responsabile esterno e responsabile protezione dati (RDP O DPO) sono la stessa cosa
7. L'RDP o DPO è colui a cui possiamo affidare la gestione di tutti gli adempimenti privacy
8. Le sanzioni non verranno applicate per un periodo _____

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  247



Gestione Privacy nella Videosorveglianza



- Cosa deve intendersi per **DATO PERSONALE**
- Cosa deve intendersi per **VIDEOSORVEGLIANZA**
- Cosa deve intendersi per **SICUREZZA URBANA** e qual è il ruolo della **POLIZIA LOCALE**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  248

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Definizioni – i dati personali

Dato personale (art. 4):
qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale, giudiziaria.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata249



Definizioni – i dati personali

Dati personali particolari (art. 9)
Dati personali che rivelino l'origine razziale, etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute, vita sessuale o orientamento sessuale della persona.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata250

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Definizioni – i soggetti interessati

INTERESSATI:

la persona fisica a cui appartengono i dati personali

Titolare del trattamento:

la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

Responsabile ESTERNO del trattamento:

la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare

INCARICATI/AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO:

LE PERSONE CHE TRATTANO i dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

DPO/RDP DATA PROTECTION OFFICER O RESPONSABILE DATI PERSONALI:

Tutti i soggetti pubblici, devono nominare il Responsabile della protezione dei dati personali.

E' la nuova figura di riferimento per le imprese e la Pubblica Amministrazione, per utenti e clienti, ed è l'interfaccia per le Autorità garanti (esclusi i tribunali)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE




ESERCENTI
ARTIGIANI E
COMMERCIO



«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74)

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



252

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



BASI GIURIDICHE (ART. 6 CONDIZIONI DI LICITA')

Il trattamento dei dati personali è lecito solo se basato su una delle seguenti condizioni di liceità:

- Consenso (nella scuola pubblica non serve per le finalità istituzionali)
- Esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte
- Adempimenti ad obblighi di legge al quale è soggetto il titolare
- Salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
- Esecuzione di un compito di interesse pubblico
- Interesse legittimo del titolare (purché non prevalga sui diritti fondamentali dell'interessato)

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata253



CONSENSO

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata, inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Il consenso dell'interessato può essere formulato, ad esempio, mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o verbale. Questo può avvenire anche mediante selezione di una apposita casella di un sito web, ma non è il consenso il silenzio assenso, l'inattività o la preselezione di caselle.

Il consenso è sempre revocabile.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata254

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

I DIRITTI	
DI INFORMAZIONE	→ informativa concisa, chiara, accessibile
DI ACCESSO	→ verifica propri dati e relativi trattamenti CI SI PUÒ RIVOLGERE AL TITOLARE A GLI AUTORIZZATI E SE NON SI OTTIENE RISPOSTA È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL GARANTE O ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA. DIVERSO È L'ACCESSO AGLI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 241/1990 (NECESSITÀ DI INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE) E ACCESSO CIVICO DI CUI AL D. L.GSL. 33/2013 MODIFICATO CON D. LGS 97/2016
DI RETTIFICA	▶ possibilità di modifica dei propri dati
DI CANCELLAZIONE (OBLIO)	→ REVOCA DEL CONSENSO E CANCELLAZIONE
DI LIMITAZIONE	→ CORREZ. INESATTEZZE E LIMITAZIONE TRATT.
ALLA PORTABILITÀ DEI DATI	→ TRASFERIMENTO DATI AD ALTRO TITOLARE
DI OPPOSIZIONE	→ OPPOSIZIONE IN OGNI MOMENTO AL TRATT.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  255



IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

ART. 5 COMMA 2 : Il titolare è competente del rispetto del paragrafo 1 (Principi) ed è in grado di provarlo.

CONSIDERANDO 74 : Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  256

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



IL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

ART. 24: Il titolare deve essere in grado di dimostrare che il trattamento è conforme al Regolamento.

Il titolare ha quindi l'obbligo di dimostrare la « compliance » anche mediante l'adozione di politiche interne e meccanismi per garantire il rispetto del G.D.P.R. - attuazione del principio di protezione dei dati by design e by default. In virtù del principio di accountability (responsabilizzazione), ogni titolare deve adottare criteri e comportamenti tali da dimostrare la corretta adozione di misure analizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento effettua un processo di valutazione delle misure tecnico/organizzative che deve adottare per mitigare i rischi connessi al trattamento dei dati.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

257



L'accountability in concreto

Adeguare al REGOLAMENTO un'organizzazione implica un **sistema di gestione della privacy intesa come** insieme di procedure, documenti, regole e dispositivi di controllo anche tra loro integrati ed informatizzati, modellato per adattarsi all'evoluzione della normativa e dell'organizzazione, strutturato per favorire il miglioramento continuo, integrato con gli altri processi aziendali

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

258

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'accountability in concreto

Un corretto sistema di gestione, implica:

- LA VERIFICA DELLE INFORMATIVE
- L'INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILI ESTERNI
- L'INDIVIDUAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI
- IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
- L'ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
- LA VALUTAZIONE DI IMPATTO (PIA) (se necessaria)
- IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
- UNA PROCEDURA DI DATA BREACH
- LA NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (se necessaria)
- AUDIT - AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  259



LA COMPLIANCE PARTE DA OGNUNO DI NOI

ESSERE IN COMPLIANCE NON SIGNIFICA
SEMPLICEMENTE ADOTTARE UN MODELLO DI GESTIONE.

**LA VERA COMPLIANCE PARTE DA OGNI SINGOLO
OPERATORE CHE, NELL'AMBITO DELLA SUA
MANSIONE, DEVE PORRE IN ESSERE
COMPORAMENTI CHE DIMOSTRINO LA
CONOSCENZA DEI PRINCIPI E DEI DIRITTI CHE LA
NORMATIVA PRIVACY GARANTISCE.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  260

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



LA COMPLIANCE PARTE DA OGNUNO DI NOI

SIGNIFICA CERTO SAPERE CHE L'ISTITUTO SCOLASTICO HA ADOTTATO UN MODELLO DI GESTIONE, MA SOPRATTUTTO SIGNIFICA CONOSCERE IL PROPRIO RUOLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIGRAMMA PRIVACY E PORRE IN ESSERE QUINDI TUTTE QUELLE ACCORTEZZE, ANCHE SE NON PRESCRITTE, CHE HANNO COME UNICO SCOPO TUTELARE I DIRITTI E LA RISERVATEZZA DEGLI INTERESSATI (PER ESEMPIO: NON RIFERIRE DI FATTI PERSONALI CONOSCIUTI IN VIRTU' DEL PROPRIO RUOLO PROFESSIONALE, NON NOMINARE NOMI E COGNOMI ASSOCIATI AD EVENTI PERSONALI IN PRESENZA DI ALTRE PERSONE, NON CESTINARE DOCUMENTI PERSONALI SENZA AVERLI PRIMA DISTRUTTI, NON ABBANDONARE DOCUMENTI IN LUOGHI ACCESSIBILI AL PUBBLICO, NON PRENDERE VISIONE DI DOCUMENTI SE NON NECESSARIO IN BASE ALLA PROPRIA FUNZIONE ECC.)

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata261



I PRINCIPI DI BY DESIGN E BY DEFAULT

ART. 25: Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

Si tratta in sostanza di due principi rivolti alla tutela dei dati personali volti a valutare e mitigare preventivamente il rischio di violazione, perdita, distruzione, utilizzo illegittimo dei dati, cioè di data breach.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata262

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Privacy by design

Con **privacy by design** si intende l'introduzione della protezione dati sin dalla progettazione del trattamento dei dati stessi e, ovviamente, anche in fase di realizzazione. Ciò significa che il titolare del trattamento dati deve organizzare sin dall'inizio il trattamento in base al contesto, introducendo e adottando modalità e strumenti adatti a mitigare il rischio.

Un esempio di azione frutto del principio di privacy by design è la pseudonimizzazione dei dati personali.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata263



In sostanza, la pseudonimizzazione consiste nel sostituire i dati direttamente identificativi, come cognome e nome, con dati indirettamente identificativi (alias, numero di classificazione, ecc.). È ancora possibile, quindi, recuperare l'identità della persona grazie a dati terzi. Per questo, i dati pseudonimizzati rimangono dati personali.

Non confondere pseudonimizzazione e anonimizzazione

La pseudonimizzazione è per definizione una tecnica di sicurezza reversibile, poiché l'identificazione della persona rimane possibile associando il dato che appare con quello originale. Viceversa, l'anonimizzazione consiste nel rendere impossibile qualsiasi identificazione della persona, tramite ogni mezzo e in modo irreversibile.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata264

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il principio di **privacy by default**, al contrario, prevede un'**impostazione predefinita del trattamento dei dati**: cioè meccanismi, automatismi, procedure che appunto, di default, automaticamente, riducono le possibilità di data breach e conseguenti rischi per l'interessato. In particolare, il principio di privacy by default prevede che vengano adottate impostazioni iniziali standard predefinite che limitino al massimo la raccolta dei dati personali. Il trattamento deve avvenire solamente nella misura necessaria e sufficiente alle finalità previste e nel tempo minimo utile ai fini del trattamento. I dati personali in eccesso non devono essere raccolti. Un esempio può essere riscontrato nella compilazione di un modulo: non si deve rendere obbligatorio l'inserimento di dati personali che in realtà sono facoltativi e quindi non strettamente necessari alle finalità previste dal trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  265



Privacy by design e by default sono dunque due principi cardine del GDPR; su questi si fonda il nuovo approccio responsabilizzante della norma, che assegna al titolare del trattamento il compito di analizzare i dati trattati, le finalità, la durata necessaria, dovendo introdurre tutte le misure organizzative e tecniche utili per mitigare il rischio sui dati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  266

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE

ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO

TUV
SUD



REGISTRO DEI TRATTAMENTI (ART. 30)

Il registro dei trattamenti è un documento che sostituisce l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo dei trattamenti di dati personali e che è obbligatorio sopra i 250 dipendenti (anche se la sua redazione è consigliata per il rispetto del principio dell'accountability) o in tutti i casi in cui si effettuano trattamenti non occasionali di dati sanitari, sindacali, ecc..

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

267

KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE

ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO

TUV
SUD



REGISTRO DEI TRATTAMENTI (ART. 30)

DEVE CONTENERE:

- DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE
- DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI DATI EFFETTUATI
- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
- CATEGORIE DI DATI
- DESTINATARI
- MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
- DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DATI
- TRASFERIMENTO O MENO DATI OLTRE CONFINI UE

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

268

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Analisi dei rischi e misure di sicurezza

In carico al titolare del trattamento l'obbligo di effettuare l'analisi dei rischi e di vaglio dell'adeguatezza delle misure di tutela.

l'analisi del rischio privacy ha un ruolo fondamentale: diventa lo strumento atto a dimostrare l'adeguatezza delle misure implementate a tutela dei dati trattati.

ART. 32 «Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si devono mettere in atto misure tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio»

I RISCHI DA VALUTARE SONO:

- rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali della persona
- rischio di distruzione accidentale o illegale
- rischio di perdita dei dati
- rischio di modifica non voluta
- rischio di comunicazione e diffusione non consentita

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 269



Analisi dei rischi e misure di sicurezza

In carico al titolare del trattamento l'obbligo di effettuare l'analisi dei rischi e di vaglio dell'adeguatezza delle misure di tutela. **L'analisi del rischio privacy ha un ruolo fondamentale: diventa lo strumento atto a dimostrare l'adeguatezza delle misure implementate a tutela dei dati trattati.**

ART. 32 : «Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si devono mettere in atto misure tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio»

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 270

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, **a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche**. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Il titolare del trattamento **documenta** qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo

Se va giù il server è un evento da *data breach*.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 271



Per data breach, nella versione italiana violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Sempre secondo il GDPR, la notifica di eventuali violazioni di dati dovrà avvenire possibilmente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, dal momento in cui si è venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'eventuale ritardo dovrà essere motivato.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 272

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



A tale proposito, è stato introdotto dall'articolo 33, l'obbligo generalizzato, in capo al titolare del trattamento di notifica di data breach all'autorità di controllo (DPO) competente a norma dell'art. 55 GDPR e ss., ovvero l'Autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del Titolare interessato dalla violazione o quello ove vi siano gli interessati alla violazione. Le informazioni minime da inserire nella notifica sono incluse nell'art. 33, la DPA competente fornirà una modulistica on line richiedendo informazioni obbligatorie. Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto delle prescrizioni.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata273



Come dev'essere la notifica di Data breach

La notifica deve:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni
- descrivere le probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata274

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In Italia prima dell'approvazione del Regolamento erano già presenti obblighi di notifica in 4 fattispecie di trattamento:

- Settore comunicazioni elettroniche (Prov. Garante 161/2013)
- Biometria (Prov. Garante 513/2014)
- Dati sanitari inseriti in Dossier (Prov. Garante 331/2015)
- Dati comunicati fra PA (Prov. Garante 393/2015)

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata275



La comunicazione di data breach art. 34 «violazione dei dati personali all'interessato»

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all'interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione. Tale comunicazione non è richiesta all'interessato se:

- il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata276

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



VALUTAZIONE DI IMPATTO (PIA) (ART. 35)

In casi specifici, come il ricorso a tecnologie a rischio per i diritti della persona, trattamenti su larga scala, ecc. (vedi comma 3 art. 35) il trattamento deve essere testato con una valutazione di impatto privacy, ed eventualmente con una consultazione preventiva al Garante della Privacy

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata277



La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
- c) **la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (tutto dipende dall'angolo visuale – ingresso del Comune o una piazza)**

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata278

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Fasi: valutazione del rischio – dpia – audit dpia – consultazione preventiva del Garante per la *privacy*

Obbligo di consultazione preventiva in caso di valutazione d'impatto che mantenga rischi elevati:

Articolo 36 - Consultazione preventiva

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischi

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 279



Le telefonate registrate della Centrale Operativa dove finiscono ?

In un *cloud* ?

Il fornitore del servizio *cloud* potrebbe essere contitolare e non più solo responsabile

L'informativa deve essere adeguata altrimenti si potrebbe configurare un trattamento illecito dei dati, soprattutto se sbaglia il titolare, l'informativa e la raccolta del consenso è errato.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata 280

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE

ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO

TUV
SUD



■ **Informativa *privacy* per i verbali**

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando PL sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono archiviati e depositati nell'archivio telematico comunale - Comando di Polizia Locale. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 GDPR 679/2016.

Oppure:

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando PL sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

281

KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE

ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO

TUV
SUD



Estratto dalla lista fornita dal Garante della Privacy per la protezione dei dati dei rischi che incombono sui sistemi informatici :

Comportamenti degli operatori:

Furto di credenziali di autenticazione, Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, Comportamenti sleali o fraudolenti, Errore materiale

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata

282

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Estratto dalla lista fornita dal Garante della Privacy per la protezione dei dati dei rischi che incombono sui sistemi informatici :

Eventi relativi agli strumenti: Azione di virus informatici o di codici malefici, Spam o altre tecniche di sabotaggio, Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, Accessi esterni non autorizzati, Intercettazione di informazioni in rete

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata283



Estratto dalla lista fornita dal Garante della Privacy per la protezione dei dati dei rischi che incombono sui sistemi informatici :

Eventi relativi al contesto: Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto, asportazione e furto di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione ...), errori umani nella gestione della sicurezza fisica

Dr. Domenico GiannettaEsperto Sicurezza Urbana Integrata284

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 285




Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 286

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata **SAFETY & SECURITY** 288

Logos: KRATOS ACADEMY UNIVERSITA POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, e, TUV SUD, and a small figure icon.

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.

*Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una scala, del
sogno un ponte, del bisogno un incontro.*

Fernando Pessoa

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  289



**Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità
intorno all'argomento**



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  290

Corso di Specializzazione Professionale Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana – Anno 2021 – 2022
Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. - Kratos Academy – Università Popolare

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL
Dr. Domenico Giannetta Comandante Polizia Locale



291



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Grazie dell'attenzione
e
Buon Lavoro

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. - Kratos Academy – Università Popolare

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL
Dr. Domenico Giannetta Comandante Polizia Locale



292